

in sostituzione di quello del progetto della Commissione è così formulato:

« Alle donne è vietato il lavoro notturno. È considerato lavoro notturno quello che si compie fra le ore 18 e le 7 dal primo ottobre al 31 marzo, e dalle 19 alle 6 dal primo aprile al 30 settembre.

« I maschi non possono essere impiegati nei lavori notturni fino al ventesimo anno di età. »

Questo articolo sostitutivo non è accettato né dal Governo né dalla Commissione. Lo pongo a partito.

(Non è approvato).

Viene ora l'altro articolo sostitutivo proposto dagli onorevoli Dell'Acqua, Gussoni, Comandini, Arconati, Olivieri, Gattorno, e Socci, e così formulato:

« Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 18 anni compiuti ed alle donne di qualsiasi età. Potranno però, in via transitoria rimanere per tre anni dalla promulgazione della presente legge i maschi dai 15 ai 18 anni e le femmine di età superiore a 15 anni che alla data della promulgazione medesima si trovino già impiegati in opifici industriali, cave e miniere.

« Durante questi tre anni le donne adette al lavoro notturno dovranno essere munite di libretto a sensi dell'articolo 2.

« Per lavoro notturno s'intende quello che si compie tra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre. »

Questo articolo sostitutivo non è accettato né dalla Camera, né dal Governo.

Lo mantiene, onorevole Dell'Acqua?

Dell'Acqua. Lo mantengo.

Presidente. Allora lo pongo a partito.

(Non è approvato).

Vengono ora vari emendamenti proposti ai diversi commi dell'articolo 5.

Uno è dell'onorevole Majorana, il quale propone che al primo comma dell'articolo quinto del disegno di legge della Commissione si sostituisca il seguente:

« Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 18 anni compiuti ed alle donne di qualsiasi età. Potranno però rimanere i lavoratori d'ambo i sessi, di età superiore ai 15 anni compiuti, i quali, alla data della promulgazione di questa legge si trovino già impiegati in opifici industriali, cave o miniere. »

V'insiste, onorevole Majorana?

Majorana. Poiché il concetto fondamen-

tale del mio emendamento è compreso in quelli che la Camera ha ora respinto, per non fare perder tempo ritiro la mia proposta. *(Benissimo!)*

Vi sono ora due emendamenti dell'onorevole Casciani. Il primo, al primo comma, è così formulato:

« Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai diciotto anni compiuti ed alle donne minorenni. »

Lo mantiene, onorevole Casciani?

Casciani. Poiché la Camera ha respinto l'emendamento dell'onorevole Dell'Acqua, nel quale si conteneva lo stesso concetto; io ritiro questo mio primo emendamento; ma mantengo il secondo, quello da me proposto in via subordinata.

Presidente. Va bene.

Questo emendamento che l'onorevole Casciani propone, in via subordinata, a questo comma è il seguente:

« Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 16 anni compiuti e alle donne minorenni. »

Voci. Per divisione.

Presidente. Voteremo per divisione.

Pongo a partito la prima parte: « il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 16 anni compiuti... »

(La Camera non approva).

Pongo ora a partito la seconda parte dell'emendamento Casciani: « ...ed alle donne minorenni. »

(La Camera non approva).

Procediamo oltre. L'onorevole Gussoni con gli onorevoli Scalini, Gattoni, Dell'Acqua, Crespi, Majorana, Calissano, Pozzo Marco, Bonacossa e Finardi propone una aggiunta alla prima parte. La mantiene, o ritira, onorevole Gussoni?

Gussoni. La mantengo!

Presidente. Essa è così concepita:

« Inoltre durante il periodo in cui sarà ancora permesso il lavoro notturno è data facoltà all'industriale di assumere per il lavoro notturno in sostituzione di fanciulli e donne che venissero eventualmente a mancare, altri fanciulli e donne ma non al di sotto dei 16 anni. »

Lo pongo a partito.

(La Camera non approva.)

Allora pongo a partito il primo comma di questo articolo quinto, secondo il testo proposto dalla Commissione. Lo rileggo:

« Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti ed alle